



**PROCURA GENERALE**  
presso la Corte di Cassazione

**ADUNANZA CAMERALE DELL'8 LUGLIO 2020**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**  
Presidente: Giacomo TRAVAGLINO  
Relatore: Anna MOSCARINI

**CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO**  
(scadenza termine per il deposito: **18 giugno 2020**)

N. 26699/2018 Reg. gen.  
N. 11 ruolo di adunanza

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di adunanza camerale davanti a Codesta Sezione civile, *ex art. 375, comma 2, c.p.c.*, nel procedimento in epigrafe, per la data sopra specificata, così rassegna le conclusioni scritte di cui all'art. 380 *bis.1.*, c.p.c.

Con il motivo di ricorso I) XXX, YYY e ZZZ lamentano violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi la Corte di appello di Milano adeguata a "*quanto comunque statuito*" dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente<sup>1</sup>, circa la non decisività della mancanza di documentazione contabile attestante i maggiori costi sostenuti dalla Farmacia, partecipata paritariamente dalla socia al 50% TTT, deceduta e *de cuius* dei ricorrenti, e dal di lei marito XXX. Lamentano altresì il carattere apparente della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.

Il Pubblico Ministero osserva che la Corte di cassazione annullò la prima sentenza della Corte di appello di Milano, accogliendo la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti. Fatto consistente nelle testimonianze dalle quali risultava l'assunzione di alcuni dipendenti della Farmacia, partecipata al 50% dalla deceduta TTT, allo scopo di sostituire la socia venuta meno. Assunzione che, ovviamente, comportò un incremento dei costi della Farmacia ed una correlativa diminuzione dell'utile netto.

La Corte territoriale, nella sentenza ora impugnata, dopo aver rilevato essere incontrovertibile l'assunzione di due dipendenti, uno a tempo pieno e l'altro a tempo parziale, nella Farmacia, ha però concluso per l'assenza di prove convincenti della conseguente riduzione di utili, in mancanza di documentazione contabile che permettesse di porre a confronto la situazione precedente il decesso di TTT con quella successiva.

Sostanzialmente, la Corte territoriale, pur ritenendo incontrovertibile l'assunzione dei dipendenti e il conseguente incremento dei costi, ha affermato di non essere in possesso di alcun documento che permettesse la valutazione del *quantum* risarcibile<sup>2</sup>, e ha rigettato così la domanda dei ricorrenti.

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. III, 26114/2016.

<sup>2</sup> Sentenza impugnata, §§ 5. e 6.

Il ragionamento della Corte territoriale non appare conforme a quanto statuito dalla Corte di cassazione. Gli elementi costitutivi del danno, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato, sono sia la sua sussistenza che la sua quantificazione. Se suscita perplessità l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale "*la mancanza di prova documentale esclude la possibilità di valutare ... la sussistenza ... del danno*"<sup>3</sup> – in quanto dall'assunzione di dipendenti non può che discendere un incremento di costi per retribuzione, contributi e quant'altro – parimenti occorre ragionare per l'affermazione negativa svolta dalla Corte sulla prova della quantificazione del danno stesso.

Infatti, una volta negata – come si legge nella sentenza rescindente - la indefettibilità di produzioni documentali ai fini della quantificazione di un danno risarcibile, la Corte territoriale non poteva non tenere conto della testimonianza del commercialista che riportò l'esatto ammontare dei costi relativi ai dipendenti.

Nello svalutare siffatta testimonianza<sup>4</sup> la Corte territoriale compie ancora una volta un riferimento all'assenza di documentazione contabile a suffragio; quella stessa documentazione che la Corte di cassazione ha ritenuto non essere indispensabile per l'operazione di accertamento del danno. L'incidenza del costo sulla riduzione dell'utile, a questo punto, ben poteva essere accertata o su basi presuntive o, se del caso, mediante il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio che non avrebbe affatto rivestito un carattere esplorativo, essendo noti i termini fattuali (ricavi e maggiori costi) sui quali esprimersi.

La necessità di tenere conto delle testimonianze assunte ai fini della prova del danno, pertanto, non è stata rispettata dalla Corte territoriale; la quale non ha considerato che una quantificazione dei costi – rilevante ai fini dell'accertamento del *quantum* risarcibile – era ricavabile sulla base delle sole testimonianze assunte.

Testimonianze che la stessa Corte territoriale ha affermato essere attendibili e che, pertanto, nella parte in cui facevano riferimento al *quantum* di costi sopportati, ben erano utilizzabili nella determinazione del *quantum* risarcitorio.

La seconda censura di apparenza della motivazione viene assorbita da quanto sopra esposto.

Con il motivo di ricorso II) si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, consistente nel fatto che la Corte di appello non avrebbe considerato che il danno patrimoniale patito dai ricorrenti era costituito dal venir meno del reddito da partecipazione spettante a TTT.

Il motivo è assorbito da quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, ove è stata rilevata la neutralità, sotto tale profilo, del decesso di TTT, dal quale è derivato un corrispettivo incremento della quota sociale del socio superstite XXX.

Quanto ora esposto destituisce di fondamento anche il motivo III) di ricorso.

Con il motivo di ricorso IV) si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che la mancata prova, da parte degli odierni ricorrenti, degli elementi da portare in detrazione sul danno risarcibile (cioè l'incremento reddituale del quale si è detto al motivo che precede), in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, dovesse ridondare in danno dei richiedenti il danno.

A tale proposito va rilevato che il principio della *compensatio lucri cum damno* è applicabile da parte del giudice sulla base dei fatti risultanti in causa, indipendentemente dall'allegazione fattane dall'una o dall'altra parte, trattandosi di un modo per giungere alla esatta determinazione del pregiudizio concretamente patito dal danneggiato<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sentenza impugnata, § 6,

<sup>4</sup> Sentenza impugnata, § 5, ultimo periodo.

<sup>5</sup> Cass. Sez. VI-3, 20111/2014.

La mancata risultanza in causa del *lucrum* ritratto dall'evento dannoso, peraltro, non può che ridondare in danno della parte che avrebbe interesse a dimostrarlo: *id est* al danneggiante, non potendosi certo pretendere dal danneggiato la dimostrazione di fatti *contra se*<sup>6</sup>.

Il Pubblico Ministero, pertanto

CHIEDE

che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere i motivi I) e IV) di ricorso.

Roma, 16 giugno 2020

Il Sostituto Procuratore Generale  
Alberto CARDINO

---

<sup>6</sup> Cass. Sez. VI-2, 9132/2012. Sez. II, 8853/2017; 77/2003. Sez. III, 1189/1966.